

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI

Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R Codice fiscale 97666760158

Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni "MIMM8GE01T TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail: miic8ge00r@istruzione.it

AI/ALLE DOCENTI

ALLE FAMIGLIE

ALRSPP

AL MC

AL RLS

Mailing list

Albo on-line - Sito

Oggetto: avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

Nel richiamare quanto già comunicato, di seguito si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

D.M. n. 257/2021 →

➤ Piano Scuola 2021/2022

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

- ➤ D.L. 111/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf) "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti." col quale, tra le varie misure, è disposto che:
 - le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);

MIIC8GE00R - REGISTRO CIRCOLARI - 0000348 - 25/08/2021 - DS - U

- 📴 è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
- ➤ Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022
- Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass

Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la *presa di servizio* al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, <u>essendo considerata assenza ingiustificata</u>, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "*mancata presa di servizio*" a legislazione e normativa vigente.

b) per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

™ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

aver completato il ciclo vaccinale;

MIIC8GE00R - REGISTRO CIRCOLARI - 0000348 - 25/08/2021 - DS - U

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido <u>nelle 48 ore precedenti</u>. Per **scaricare** il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 (https://tinyurl.com/s46b8kdk)

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.

Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme rappresenta un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate". L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per forniretutte le necessarie specifiche alle scuole.

- c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- d) la verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html

MIIC8GE00R - REGISTRO CIRCOLARI - 0000348 - 25/08/2021 - DS - U

COME AVVIENE LA VERIFICA

- 1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
- 2. L'App VerificaC19 legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- 3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- 4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP *VerificaC19* è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

<u>Per il rispetto della privacy</u>, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto** il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Davide Bassani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993